

Attività agricola e prevalenza su quella agrituristica

Con sentenza del **n°24430** del **02.10.08**, la Corte di Cassazione ha affermato che non può mai essere considerata agrituristica una attività di ricezione e ospitalità svolta da chi non è imprenditore agricolo. Stessa considerazione va fatta quando l'impegno lavorativo richiesto e l'entità dei capitali impiegati diventano prevalenti rispetto all'attività agricola.

La Suprema Corte afferma, inoltre, che è richiesta l'esistenza di un rapporto di connessione e complementarità con l'attività di coltivazione del fondo che deve rimanere quella principale. In considerazione di ciò, si perdono le agevolazioni fiscali qualora quest'ultima attività sia posta in second'ordine rispetto a quella di ospitalità.